



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE N. 5 DEL 26.02.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, in Cagliari presso lo Studio del Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, (Presidente del Collegio);

Dott.ssa Roberta Manca (Componente del Collegio);

Dott. Romolo Salis (Componente del Collegio);

per svolgere l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di un debito fuori bilancio segnalato con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/02/2020, avente ad oggetto **“Riconoscimento di legittimità di Debiti Fuori Bilancio relativo a sanzioni per accertamenti catastali. Art. 194 comma 1 lettera E) D.Lgs. n. 267/2000”**, per complessivi **euro 376,18 (trecentosettantasei/18)** comprensiva anche degli eventuali interessi maturati dalla notifica dell'atto, a favore dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Di Cagliari UP-T, e per essa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Cagliari, in relazione al debito relativo alla cartella n. 02520180012903158000.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria imputando la spesa di € 376,18 con mezzi ordinari di bilancio cod. Bil. 1.06.01.

Il Collegio dei Revisori, acquisita preliminarmente la documentazione dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

CONSIDERATO CHE

- la Relazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici nella quale illustra i fatti che hanno determinato il costituirsi del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia del Territorio di Cagliari, riconducibile al comma 1 lett. e) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari per valutare e riconoscere la legittimità dello stesso;
- nella relazione il Responsabile specifica che:
 - con comunicazione prot. N. 21963 del 30/09/2019, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva riscontro della situazione debitoria del Comune di Sinnai;
 - in riferimento al debito indicato, pari ad euro. 376,18, era pervenuta cartella di pagamento n. 02520180012903158000, per la quale è stata presentata richiesta di sospensione finalizzata allo sgravio, in quanto riferita agli accertamenti catastali n. 344222/2012 e n. 63586/2017, pervenuti in data 01.03.2017, con causale "mancanti adempimenti catastali rendita presunta", per i quali l'ufficio aveva prodotto dimostrazione del pagamento in misura ridotta, avvenuto in data 06/07/2017;
 - l'Agenzia delle Entrate, in riferimento alla richiesta di sospensione inoltrata, ha comunicato il rigetto in quanto il pagamento richiesto si riferisce alla differenza tra la sanzione completa e quella ridotta, essendosi proceduto, nella data citata, al pagamento in misura ridotta oltre i termini consentiti;
 - in relazione agli accertamenti catastali n. 344222/2012 e n. 63586/2017, l'Ufficio ha provveduto, nei termini intimati pari a 120 giorni, all'aggiornamento delle irregolarità catastali. Ha provveduto inoltre ad effettuare l'aggiornamento anche di un terzo immobile, per il quale era pervenuto accertamento n. 70483/2017, in data 11.05.2017 con

prot. n. 9267;

- il pagamento delle sanzioni in misura ridotta è avvenuto, per tutti gli accertamenti, in data 06/07/2017 e pertanto entro i 60 giorni dal 11.05.2017, previsti per la riduzione ad un terzo della sanzione;
- Si rileva un mero errore di valutazione rispetto alle tempistiche dettate dai provvedimenti fiscali pervenuti a marzo, procedendo nella stessa data (06.07.2017) al pagamento dei tre accertamenti catastali in misura ridotta.
- Il riconoscimento deve avvenire con deliberazione consiliare da adottarsi ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità.

VISTO

- che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. E) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato;
- che in data 30.09.2019 Prot. n. 21963 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato all'ente l'atto n. 025 2019 90081928 83/000 di invito al pagamento di diverse cartelle di pagamento riferite a diversi tributi.

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. E), per le motivazioni espresse in premessa nella relazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici per un importo complessivo di euro 376,18 (trecentosettantasei/18) comprensiva anche degli eventuali interessi maturati dalla notifica dell'atto, a favore dell' Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Di Cagliari UP-T, e per essa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Cagliari, in relazione al debito relativo alla cartella n. 02520180012903158000.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

premesse

- che l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;

- che costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- che con l'ultima formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, confluita nell'articolo 194 del TUEL si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'Ente locale. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'Ente un arricchimento;
- che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato

alla valutazione degli amministratori o dei funzionari

- che l'ordinanza della Corte costituzionale 6 luglio 2000, n. 266, ha stabilito la piena legittimità dell'art. 37 del D.Lgs n. 77/1995 (ora art. 194 Tuel), risolvendo positivamente il problema transitorio circa l'applicabilità retroattiva delle modifiche apportate dall'art. 5 del D.Lgs n. 342/1997, in relazione al caso previsto dalla lett. e);
- che l'ordinanza della Corte costituzionale n. 266/2000 chiarisce che la formulazione dell'art. 37 è da intendersi retroattiva: si evita così di penalizzare fornitori e prestatori d'opera in relazione a debiti formati prima del 1997, debiti che possono essere quindi riconosciuti dall'ente. Infatti, con l'attuale formulazione dell'art. 37, pienamente recepita nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, un'ampia gamma di spese assunte irrualmente diventa sanabile, il che rende di fatto meno cogenti i principi contabili in materia di impegno di spesa e di funzione autorizzatoria delle previsioni di bilancio: lo stanziamento costituisce lo strumento primario della programmazione e non più il limite invalicabile degli impegni di spesa;
- che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- che le "finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno nel principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio, enuncia che : "il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti.

L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;

- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Provincie ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

VISTO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, Patrimoniale, Controllo di Gestione ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma e 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi euro 376,18 (trecentosettantasei/18) comprensiva anche degli eventuali interessi maturati dalla notifica dell'atto, a favore dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Di Cagliari UP-T, e per essa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Cagliari, in relazione al debito relativo alla cartella n. 02520180012903158000.

RITENUTO

che le “origini” del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dal Responsabile di Settore,

ATTESTA

l’ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all’art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse in premessa, conseguenti all'acquisizione di beni e servizi essenziali avvenute in violazione dell'art. 191, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.

Si raccomanda all’Ente di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

L’ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis